

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara a procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera b) del d. lgs. 50 del 18 aprile 2001, (Codice degli Appalti) per l'affidamento del Campo estivo presso il Centro sportivo della Polizia di Stato "Tor di Quinto" – Roma. Gestione delle attività a carattere educativo-animativo-ricreativo e sorveglianza continuativa dei frequentatori, riservato ai figli ed agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato. – Periodo contrattuale anni 3.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. _____, Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. _____ in data _____, sono presenti:

1) Il Dr. _____, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, agente in rappresentanza del **Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito denominato "Fondo di Assistenza")**, nella sua qualità di Dirigente Delegato, giusta quanto risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato nn. 559/C/F/2/1/420 e 559/C/F/2/1/421 in data 20 dicembre 2016, dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.

2) il Sig _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ - della Società _____, (di seguito denominata "Impresa"), con sede legale in _____, dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, con P.I. e C.F. _____ e n. REA _____, con oggetto sociale meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ in data _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza, nella seduta del 28 settembre 2016, verbale n. 294, ha autorizzato l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, per il periodo riferito agli anni 2017, 2018 e 2019, da espletare ai sensi dell'art.63, del Codice degli appalti;

- con Determina a contrarre del Dirigente Delegato in data _____ è stato approvato il Quadro economico in cui è stato indicato l'importo complessivo del valore del contratto di €

135.000,00 per gli anni 2017, 2018, e 2019, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, co. 3 del d. lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che a seguito della pubblicazione della gara sono pervenute nei termini stabiliti del _____ n. _ (_____) offerte;

- con decreto del _____ il Dirigente Delegato ha nominato, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/20166, la Commissione incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;

- la Commissione giudicatrice nella seduta del _____ – verbale n. ___ - è venuta nella determinazione di aggiudicare in via provvisoria la gara alla Società _____ l. secondo la seguente graduatoria:

- 1.
- 2.
- 3.

rimandando alla Stazione Appaltante gli adempimenti previsti dalla normativa;

- con decreto del Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza in data _____, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della Società _____ con sede legale in via _____, al prezzo di €. _____, oltre I.V.A. al ___% (**Allegato 1 – Offerta Economica**);

io Ufficiale Rogante ho personalmente

VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. _____ di €. _____, emessa in data _____ dalla Soc. _____ con sede in _____, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 103 e 93 del Codice degli appalti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto;
2. l'esistenza della polizza assicurativa n. _____, stipulata con la Società _____ in data _____ con durata dal _____ al _____ a copertura del rischio infortuni per morte, invalidità permanente e rimborsi per spese sanitarie con una durata pari a quella del presente contratto;
3. l'esistenza della polizza assicurativa n. _____ stipulata con la Società _____ in data _____ per responsabilità civile;
4. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandola;
5. il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 9, del Codice degli appalti;
6. la richiesta di verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, che qui si richiama pur non allegandola.

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra e, nella restante parte del presente atto, i documenti richiamati, ivi compresa l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);
- c) dal d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii;
- d) dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal d. l.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- e) dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82 e successive modifiche e integrazioni;
- f) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
- g) dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), per quanto concerne l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214);
- h) dal d.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- i) dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modifiche e integrazioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- j) dal d.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- k) dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;
- l) dal contratto, nonché dall'offerta tecnica dell'Impresa che le parti, in possesso di copia dei predetti atti, dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché dalla dichiarazione di offerta economica;
- m) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- n) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Formano oggetto del contratto i servizi relativi al campo estivo presso il Centro sportivo "Tor di Quinto", *riservato ai figli e agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato con età compresa tra i 5 ed i 13 anni.*

Il Fondo Assistenza affida all'Impresa, che accetta, l'incarico di:

- realizzare un campo estivo presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato "Tor di Quinto" – Roma nei periodi sotto indicati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 (orario di partenza dai sotto indicati punti di raccolta) alle ore 17.00 (orario di partenza dal Centro Sportivo);
-

1° turno:	dal 12/06/17 al 23/06/17
2° turno:	dal 26/06/17 al 07/07/17
3° turno:	dal 10/07/17 al 21/07/17

4° turno:	dal 25/07/17 al 04/08/17
5° turno:	dal 07/08/17 al 18/08/17
6° turno:	dal 21/08/17 al 01/09/17
7° turno:	dal 04/09/17 al 15/09/17

- per il 2018 ed il 2019 sarà cura della Stazione Appaltante rendere noto il periodo di svolgimento del servizio. Lo stesso, generalmente è compreso tra fine e inizio dell'anno scolastico;
 - svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completa, efficiente ed a perfetta regola d'arte la fornitura dei servizi;
 - assicurare la programmazione e la realizzazione di tutte le attività a carattere educativo-animativo-ricreativo e della sorveglianza continuativa dei frequentatori, curando il coordinamento e la preparazione del personale addetto;
 - garantire la presenza di un assistente, incaricato di controllare i minori al momento della partenza - sia durante il viaggio di andata che di ritorno a bordo degli automezzi (messi a disposizione dall'Ente ovvero dall'Impresa) - dai seguenti punti di ritrovo:
 - Compendio Ferdinando di Savoia via del Castro Pretorio, 5;
 - Polo Tuscolano (Piazzale antistante il parcheggio presente in via Tuscolana n. 1558).
- Il servizio è garantito per un numero di **minori non inferiore a 5**, ferma restando la discrezionalità del Fondo Assistenza di accorpare, revocare, o ripristinare le fermate effettuate presso i succitati siti a seconda delle esigenze riscontrate per ogni singolo turno;
- assicurare la presenza del numero di educatori professionali, animatori, assistenti, personale specializzato in attività di laboratorio - così come descritto nell'offerta - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 (orario di partenza dai sopra indicati punti di ritrovo) alle ore 17.00 (orario di partenza dal Centro Sportivo della Polizia di Stato):
 - 1 assistente ogni 7 bambini di età 5 - 7 anni;
 - 1 assistente ogni 8 bambini di età 8 - 10 anni;
 - 1 assistente ogni 12 bambini di età 11 -13 anni;
 - prevedere un'aliquota di animatrici-assistenti, direttamente proporzionale ai partecipanti di sesso femminile;
 - somministrare i pasti composti da: merenda mattutina tutti i giorni della settimana; pranzo (primo piatto, secondo piatto - carne o pesce – verdura - frutta ed acqua), merenda pomeridiana. Pasti speciali dovranno essere garantiti per i minori affetti da intolleranze alimentari od altro, secondo il menù di massima presentato in sede di gara.”

Articolo 3

(Luogo della prestazione)

Centro Sportivo della Polizia di Stato “Tor di Quinto” Via delle Fornaci – 00100 Roma

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle parti sono:

Fondo di Assistenza: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it

Società : _____

Articolo 5
(Adempimenti a carico dell'Impresa)

Spetta all'Impresa:

- ✓ **a garantire** il rispetto dei termini previsti per la realizzazione della Campo estivo secondo i turni sopra indicati;
- ✓ **a gestire** il campo estivo, mediante l'impiego di proprio personale, assicurando la programmazione e la realizzazione di tutte le attività a carattere educativo-animativo – ricreativo dei frequentatori;
- ✓ **ad assicurare** la presenza di personale all'interno del Centro sportivo, in misura idonea a garantire la sorveglianza continuativa e l'assistenza ai minori, in base all'età, secondo le suindicate percentuali, prevedendo un'aliquota di animatrici-assistenti, direttamente proporzionale all'aliquota di partecipanti di sesso femminile;
- ✓ **ad assicurare** la sorveglianza dei minori a bordo di ciascuno automezzo della Polizia di Stato, ovvero della ditta per l'intero tragitto, di andata e ritorno, con la presenza di almeno 1 assistente;
- ✓ **ad assicurare** la somministrazione dei pasti - merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana;
- ✓ **ad assicurare**, altresì, ove richiesto, la fornitura di pasti dietetici per i minori affetti da intolleranze e/o malattie particolari (per es. celiachia etc.);
- ✓ **ad attuare** tutte le idonee iniziative a tutela della sicurezza dei minori partecipanti;
- ✓ **a provvedere** alla pulizia ed al riassetto delle strutture e degli spazi concessi in uso, nonché allo smaltimento dei rifiuti prodotti dai minori partecipanti e dal proprio personale;
- ✓ **a predisporre** e custodire un registro dei partecipanti, su cui verranno annotate, le presenze giornaliere di ogni minore, degli educatori, nonché ogni evento degno di nota accaduto nella giornata, con particolare riguardo agli infortuni. Una copia del registro medesimo dovrà essere consegnata, a conclusione del campo estivo, al Fondo Assistenza;
- ✓ **a redigere** una relazione a conclusione di ogni turno settimanale ed una relativa a qualsiasi particolare evento degno di nota accaduto nella giornata, con obbligo di una loro tempestiva trasmissione al Fondo Assistenza;

L' Impresa garantisce, durante il periodo di realizzazione del Campo estivo, mediante esibizione della polizza assicurativa n. _____ e n. _____ del _____ della Società _____ indicata in premessa le polizze assicurative, a pena di risoluzione del presente contratto per la copertura:

- a) del **rischio infortuni** per tutti i partecipanti e animatori con i seguenti massimali:
 - non inferiore ad € 100.000,00 in caso di morte, per persona;
 - non inferiore ad € 100.000,00 per persona, in caso di invalidità permanente;
 - non inferiore ad € 2.600,00 per rimborsi di spese;
 - diaria da ricovero (escluso gesso) non inferiore ad € 25,00;
- b) del **rischio responsabilità civile verso terzi**, anche mediante estensione della polizza di responsabilità civile già in essere, per i massimali di:
 - € 1.550.000,00 per sinistro;
 - € 250.000,00 per persona;
 - € 100.000,00 per danni a cose/animali e/o per danni cagionati verso terzi dai partecipanti ai soggiorni. Nei "terzi" si intendono compresi anche le strutture, sportive, di studio, ricreazioni e simili, poste a disposizione dei partecipanti.

Detta copertura, ai fini assicurativi, dovrà essere garantita dall'inizio del Campo estivo e per tutti i periodi della stagione.

Prima dell'inizio del turno e comunque entro il giovedì antecedente l'inizio del servizio per ciascuna annualità 2017-2018 e 2019, copia della suindicata polizza e della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del premio dovranno pervenire al Fondo Assistenza.

La mancata presentazione delle polizze comporterà la risoluzione immediata del presente contratto, oltre al risarcimento del danno.

Articolo 6

(Durata del contratto)

Il contratto ha durata dalla sottoscrizione del presente atto, fino a settembre 2019.

I servizi dovranno essere eseguiti per il primo anno, nei periodi di cui al precedente art. 2, mentre per i successivi anni 2018 e 2019, indicativamente nel periodo coincidente con la fine e inizio anno scolastico. A tal fine, sarà cura della Stazione appaltante, comunicare con congruo anticipo il relativo calendario. Ove non venissero rispettati tali termini per causa imputabile all'Impresa, verrà applicata, una penale pecuniaria nella misura di € 700,00 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.

Articolo 7

(Valore contrattuale e modalità di pagamento)

Il campo estivo presso il Centro Sportivo "Tor di Quinto", è riservato ai figli e agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato, in servizio od in congedo, ai figli dei dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della P.S. e gli Uffici Territoriali della Polizia di Stato di Roma, nonché agli ospiti degli appartenenti alla Polizia di Stato. Il servizio è articolato:

1. in turni di 10 giorni (bisettimanale), per i quali è stabilita la corresponsione dell'importo di € _____ (I.V.A. e costi assicurativi compresi) per ogni partecipante;
2. in turni di 5 giorni (settimanale), per i quali è stabilita la corresponsione dell'importo di € _____ (I.V.A. e costi assicurativi compresi).

La quota di partecipazione stabilita per ciascuno dei partecipanti al campo estivo verrà versata dai familiari dei minori direttamente all'Impresa, con congruo anticipo rispetto all'inizio di ciascun turno;

I rapporti di natura contrattuale, intercorreranno direttamente tra l'Impresa ed la famiglia del minore frequentatore.

Il Fondo Assistenza fornirà all'Impresa, entro il venerdì prima dell'inizio di ogni turno, i nominativi dei partecipanti al campo estivo.

Sono ammesse rinunce per soli comprovati e documentati impedimenti familiari o di malattia dei minori che non consentano ai medesimi la frequenza del Campo estivo.

In caso di rinunce pervenute dopo la presentazione della domanda o l'avvenuto pagamento della quota di partecipazione, entro il mercoledì antecedente l'inizio del turno, l'Impresa dovrà restituire alla famiglia del minore l'intera somma versata.

Qualora la rinuncia pervenga **successivamente al mercoledì antecedente l'inizio del turno**, la somma versata per la partecipazione sarà restituita dall'Impresa, decurtata dell'importo di **€ 70.00**. Nel caso in cui i suddetti impedimenti o motivi di salute intervengano successivamente all'inizio del turno a cui il minore è stato ammesso, nessun rimborso, neanche parziale, potrà essere corrisposto. Il valore dell'appalto per il triennio è quantificato in € _____, **I.V.A. esclusa**, che si indica ai soli fini della determinazione del valore complessivo del contratto, che si ribadisce presunto.

Articolo 8

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed è tenuto a comunicare all'Amministrazione "gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi" (art. 3 co. 7, l. 136/2010).

Gli stessi sono stati così forniti:

- Sig. _____, C.F. _____
- Sig. _____, C.F. _____
- Banca _____ – Agenzia _____ - c.c. n. _____
- IBAN: _____.

Articolo 9

(Revisione del corrispettivo)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nei costi dei servizi. Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

Articolo 10

(Esecuzione in danno)

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali previste contrattualmente, il Fondo di Assistenza avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte del Fondo di Assistenza della fissazione dello stesso. Decorso inutilmente detto termine per l'adempimento, il Fondo di Assistenza avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza saranno ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 11

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Impresa presenta garanzia fideiussoria n. _____ di €. _____, sottoscritta con la Soc. _____ con sede in _____ in data _____, risulta corrispondere al 12 % dell'importo totale dell'appalto quantificato in € _____ IVA esclusa.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro il limite dell'importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo Assistenza.

La polizza fideiussoria è presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 12
(Direttore dell'Esecuzione)

Ai sensi dell'art. 300 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici), è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore del Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto

Articolo 13
(Verifica di conformità)

Si richiama l'art. 102, co.2 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 14
(Personale impiegato)

L'Impresa è obbligata ad effettuare il servizio secondo quanto previsto nel presente contratto, nelle dichiarazioni di offerta economica e tecnica, presentate in sede di gara.

Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio.

L'Impresa, inoltre, si impegna ad impiegare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche appropriate alle esigenze in conformità a quanto riportato nell'offerta tecnica sulle qualifiche professionali e sulle esperienze lavorative pregresse documentate.

All'inizio dell'appalto l'Impresa comunicherà per iscritto l'elenco nominativo corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, le qualifiche, le mansioni possedute ed il settore di impiego di ognuno.

Inoltre, fornirà il nominativo del responsabile della ditta a cui fare riferimento per l'intera durata dei soggiorni. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

Il Fondo di Assistenza può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultino inidonee, incapaci o manifestino contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo di Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo di Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Impresa.

Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto.

Fermo restando il termine iniziale di esecuzione del servizio, per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio, si rinvia alle specifiche previste nella lettera d'invito.

Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con il Fondo di Assistenza.

Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, la reperibilità, continuativa, di una unità di personale a disposizione per ogni necessità che possa verificarsi durante i viaggi.

Articolo 15
(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore relativo allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

Il Fondo di Assistenza, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate, si riserva il diritto di attivare gli enti previdenziali in merito alle procedure di versamento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi degli art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Il Fondo di Assistenza procederà, per tale azione, al recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo di Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

Articolo 16

(Responsabilità dell'Impresa)

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

L'Impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Impresa di mantenere il Fondo di Assistenza sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici - in materia di prevenzione della corruzione.

Articolo 17

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 e Protocollo d'Intesa ANAC- Ministero dell'Interno del 15/7/2014)

“L'Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

“La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed Impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

Articolo 18

(Obblighi in materia contributiva)

L'Impresa ha l'obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte dell'Ente.

In materia di adempimenti contributivi, inoltre, si richiamano integralmente gli articoli 4, 5 e 6 del d.P.R. 207/2010.

Articolo 19

(Tutela contro azione di terzi)

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Fondo di Assistenza ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Articolo 20

(Vigilanza)

Il Fondo di Assistenza, tramite il Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni anche contabili nonché i pagamenti di tutti gli oneri dovuti. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

Qualora rappresentanti del Fondo di Assistenza rilevino carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all'Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dal Direttore dell'esecuzione.

Le carenze rilevate dal Direttore dell'esecuzione dovranno essere tempestivamente segnalate al Fondo di Assistenza per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'Impresa.

In caso di inadempimento di quanto richiesto il Fondo di Assistenza si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente contratto.

Articolo 21

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione;
- c) non adempia agli obblighi di cui agli articoli 7 (*Valore contrattuale e modalità di pagamento*), 14 (*Personale impiegato*) e 15 (*Osservanza delle condizioni di lavoro*);
- d) in caso di omesso adempimento delle proposte formative e ricreative indicate nell'offerta tecnica;
- e) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto, nonché da altre normative.

Articolo 22

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all'art. 4 (*Notifiche e comunicazioni*). L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Articolo 23

(Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione, anche parziale, del servizio, ovvero l'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o non soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità determinate ai sensi del successivo articolo 24.

La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa di almeno 2 (due) omissioni certificate nel corso del contratto, fa sorgere per il Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o non soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità.

Articolo 24

(Determinazione delle penalità)

Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento del Codice dei contratti (fino al 31.12.2016 data di proroga del regolamento nelle parti non in contrasto con il nuovo codice) - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto, il Fondo di Assistenza applica, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).

Il Fondo di Assistenza ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.

L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

Articolo 25

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dal Fondo di Assistenza, con provvedimento da comunicare all'Impresa. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha eventualmente stipulato con il Fondo di Assistenza.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 11 (*Garanzia di esecuzione*).

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 26

(Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 105 e 106 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 27

(Disposizioni Antimafia)

Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia.

Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

Articolo 28

(Divieto di cessione del servizio)

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso, qualora, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2010, gli stessi non siano stati rifiutati dalla Stazione Appaltante con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 29

(Recesso e Risoluzione del contratto)

Il Fondo di Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto, in tutto o in parte:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
3. in caso di fallimento del contraente;

Il Fondo di Assistenza può dichiarare risolto il contratto:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2. in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
3. in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
4. dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
5. in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
6. in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
7. per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
8. nelle ipotesi di cui all'art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici.

Articolo 30

(Effetti della risoluzione e del recesso)

a) Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto determinerà per il Fondo di Assistenza il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa,

incamerando la polizza e addebitando all'Impresa ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, il Fondo di Assistenza procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale nonché all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo di Assistenza sui beni dell'Impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

b) Effetti del recesso

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all'Impresa almeno 20 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore.

In tal caso il Fondo di Assistenza sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dall'Impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Fondo di Assistenza.

c) Risoluzione per l'Impresa

L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui l'Ente richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 (*Notifiche e comunicazioni*) del contratto.

Articolo 31

(Recesso unilaterale)

In ragione dell'immissione in possesso anticipato, spetta all'Amministrazione la facoltà di recesso con preavviso da notificarsi in forma scritta a mezzo raccomandata nel caso di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine a danni e diritti derivanti dal recesso del contratto d'appalto, anche a titolo di risarcimento a causa di mancato guadagno.

Articolo 32

(Spese contrattuali)

1. L'Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

2. Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, all'Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, il Fondo di Assistenza ha facoltà di richiedere all'Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 33

(Riservatezza)

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo di Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Articolo 34

(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall'Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, al Fondo di Assistenza compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso il Fondo di Assistenza per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

d) Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

e) Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati

Ai sensi del d.l.Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è _____

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento:
_____ Dott _____, indirizzo di posta elettronica: _____.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all'Ufficio/Sezione _____, Tel. _____.

Articolo 35

(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)

1. Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
2. All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 36

(Domicilio legale)

Agli effetti del contratto:

il Fondo di Assistenza elegge il proprio domicilio in via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.

L'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Viale Ippocrate, 92 – 00161 Roma.

Qualunque variazione del domicilio sopra dichiarato dovrà essere comunicato al Fondo di Assistenza nelle forme previste dall'articolo 4 (*Notifiche e comunicazioni*) del presente contratto.

Articolo 37

(Controversie e foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. __ pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRIGENTE DELEGATO

L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 36 e 37.

L'IMPRESA